

NOTA INFORMATIVA



CERTIFICAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA SICUREZZA E CATEGORIE DI FORMAZIONE

Le note informative contengono informazioni attinenti le aree della Sicurezza del Volo (Safety), della Security e del Trasporto Aereo e sono destinate ai soggetti operanti nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), EAL (Economico, Amministrativo Legale), LIC (Personale di Volo), MED (Medicina Aeronautica), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), SEC (Security), **al fine di fornire orientamenti, raccomandazioni o chiarimenti riguardo a specifici argomenti o scenari regolamentari**. I destinatari sono invitati ad assicurare che la presente informativa sia portata a conoscenza di tutto il personale interessato.

Applicabilità	Destinatari
APT	<i>Non applicabile</i>
ATM	<i>Non applicabile</i>
EAL	<i>Non applicabile</i>
LIC	<i>Non applicabile</i>
MED	<i>Non applicabile</i>
NAV	<i>Non applicabile</i>
OPV	<i>Non applicabile</i>
SEC	<i>Società di gestione aeroportuale, imprese di sicurezza</i>

1. INTRODUZIONE

Il Regolamento (UE) 185/2010 per alcune categorie di personale, impiegate nel settore della security, richiede il completamento con successo della pertinente formazione prima che le stesse possano essere autorizzate ad effettuare i controlli di sicurezza senza supervisione.

Per altre, in aggiunta a tale formazione, richiede anche l'assoggettamento ad una procedura di certificazione.

Tale "certificazione" è da intendersi come valutazione e conferma formali, da parte dell'autorità competente, che la persona in questione ha completato con successo la formazione pertinente e che possiede le competenze necessarie per svolgere le funzioni assegnate ad un livello accettabile.

Il Regolamento (UE) 185/2010 al p.11.3.1 individua i soggetti che, per lo svolgimento dei loro compiti, sono soggetti ad una procedura iniziale di certificazione.

Nel corso del processo applicativo delle disposizioni contenute nel Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile, è stata rilevata l'opportunità, in un'ottica di semplificazione e in

assenza di requisiti richiedenti una implementazione maggiormente stringente rispetto alle previsioni europee, di procedere ad alcune modifiche delle previsioni attinenti la certificazione del personale preposto a compiti di security, al fine di riallineare il contenuto del PNS ai regolamentari europei.

In data anteriore alla vigenza dei regolamenti europei nel campo della security, è stato emanato il DM 85/99 con il quale sono stati determinati i servizi di controllo in ambito aeroportuale che possono essere affidati in concessione (art.2) nonché altri servizi di controllo espletabili anche da parte di altri operatori aeroportuali, direttamente o tramite impresa di sicurezza (art.3).

Se per quanto attiene l'espletamento dei servizi indicati all'art. 2 del predetto DM vi è chiarezza sulla formazione del personale ad essi preposto, corrispondente alla Cat.A1 del Manuale della Formazione, con riferimento all'art.3 appare opportuno chiarire le modalità attuative in ordine alla formazione ed eventuale certificazione del personale .

2. SCOPO

Lo scopo della presente Nota Informativa è di fornire chiarimenti circa il personale coinvolto nell'applicazione dei processi di security da assoggettare alla predetta procedura di certificazione.

3. CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE

In osservanza a quanto indicato nel Regolamento (UE) 185/2010, nonché a chiarimento del contenuto del DM/85/99, si riportano di seguito due schemi riepilogativi delle categorie di personale con indicazione della corrispondente categoria di formazione e della necessità o meno di certificazione, in osservanza a quanto riportato dal p.11.3.1 del Regolamento 185/10 e successive modifiche ed integrazioni.

PERSONALE da REGOLAMENTO (UE) 185/2010	FORMAZIONE da MANUALE DELLA FORMAZIONE	CERTIFICAZIONE
<u>REG 185/10 p.11.2.3.1</u> Personale addetto allo screening di persone bagaglio a mano, oggetti trasportati e bagaglio da stiva	CAT.A1	SI
<u>REG 185/10 p.11.2.3.2</u> Personale addetto allo screening di merce e posta	CAT.A2	SI

<u>REG 185/10 p.11.2.3.3</u> Personale addetto allo screening di posta e materiale del vettore aereo,delle provviste di bordo e delle forniture per aeroporto	CAT.A3	SI
<u>REG 185/10 p.11.2.3.4</u> Personale addetto all'ispezione dei veicoli	CAT.A4	SI
<u>REG 185/10 p.11.2.3.5</u> Personale addetto al controllo dell'accesso ad un aeroporto nonché alla sorveglianza ed al pattugliamento	CAT.A5	SI
<u>REG 185/10 p.11.2.3.6</u> Personale addetto alle ispezioni di sicurezza dell'aeromobile	CAT.A6	NO
<u>REG 185/10 p.11.2.3.7</u> Personale addetto alla protezione dell'aeromobile	CAT.A7	NO
<u>REG 185/10 p.11.2.3.8</u> Personale addetto al riconcilio dei bagagli	CAT.A8	NO
<u>REG 185/10 p.11.2.3.9</u> Personale addetto ai controlli di sicurezza di merce e posta	CAT.A9	NO
<u>REG 185/10 p.11.2.3.10</u> Personale addetto ai controlli di sicurezza di posta e materiale del vettore aereo,delle provviste di bordo e delle forniture per aeroporto	CAT.A10	NO

REG 185/10 p.11.2.4 Personale addetto alla supervisione diretta di coloro che effettuano i controlli di sicurezza	CAT.A11	NO
REG 185/10 p.11.2.5 Security Managers o responsabili della sicurezza	CAT.A12 e CAT:A12bis	NO Accettazione di ENAC per Security Manager di gestore e vettore
REG 185/10 p.11.2.6 Personale diverso dai passeggeri che deve accedere senza scorta alle aree sterili	CAT.A13	NO

PERSONALE art.3 DM 85/99	FORMAZIONE da MANUALE DELLA FORMAZIONE	CERTIFICAZIONE
Art.3 <u>lettera a)</u> Controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature di merci e plichi di corrieri espresso effettuate in aree in sub concessione SI qualifica GpG	CAT.A2	SI
Art.3 <u>lettera b)</u> Controllo del materiale catering e delle provviste di bordo NO qualifica GpG	CAT.A10	NO
Art.3 <u>lettera c)</u> Vigilanza e riconoscimento sottobordo di bagagli da parte del passeggero in partenza SI qualifica GpG	No Formazione	NO

Art.3 <u>lettera d)</u> Procedure di intervista e controllo documentale al passeggero prima del check-in NO qualifica GpG	No Formazione	NO
Art.3 <u>lettera e)</u> Vigilanza dell'aeromobile in sosta e controllo degli accessi a bordo. SI qualifica GpG	CAT.A7	NO
Art.3 <u>lettera f)</u> Riscontro di identità del passeggero e dei documenti d'imbarco alle porte d'imbarco. NO qualifica GpG	CAT.A15	NO
Art.3 <u>lettera g)</u> Controllo del passeggero e limitazione del bagaglio a mano alle porte d'imbarco. NO qualifica GpG	No Formazione	NO
Art.3 <u>lettera h)</u> * Scorta bagagli, merce, posta, catering,e provviste di bordo. SI qualifica GpG *applicabili solo in situazioni di contingency	No Formazione	NO
Art.3 <u>lettera i)</u> Scorta da o per l'aeromobile delle armi a seguito dei passeggeri in arrivo e partenza. SI qualifica GpG	No Formazione	NO
Art.3 <u>lettera l)</u> * Vigilanza e custodia di bagagli, merci e posta. SI qualifica GpG *applicabili solo in situazioni di contingency	No Formazione	NO

Art.3 lettera m) Ispezione preventiva della cabina dell'aeromobile. SI qualifica GpG NO qualifica GpG se personale di bordo o dipendente dal vettore	No Formazione	NO
Art.3 lettera n) Interventi ausiliari dell'attività di polizia, connessi a procedure di emergenza e sicurezza SI qualifica GpG	No Formazione	NO
Art.3 lettera o) e p) Altri servizi NO qualifica GpG	No Formazione	NO
Direttore Tecnico Impresa di sicurezza	CAT.A12bis	NO

Pertanto, per il personale **soggetto a certificazione**

- si dovrà acquisire l'attestazione di un istruttore certificato del completamento, con esito positivo, della prescritta formazione
- e successivamente procedere alla certificazione per la/le categoria/e richiesta/e procedendo alla trascrizione dell'abilitazione sul certificato di "addetto alla sicurezza", previo pagamento della tariffa di cui all'art.20 del Regolamento delle tariffe ENAC ed.2013.

Viceversa, per il personale **non soggetto a certificazione**

- si dovrà solo acquisire, durante lo svolgimento della programmata attività di ispezione, l'attestazione di un istruttore certificato del completamento, con esito positivo, della prescritta formazione.

Appare inoltre opportuno porre l'accento sul contenuto della lettera f) dell'art. 3 del DM 85/99 per specificare che il "*controllo del passeggero e limitazione del bagaglio a mano* " non può essere interpretato come screening del passeggero e del suo bagaglio a mano (nel senso di ispezione manuale o controllo con apparecchiature), sia perché tale fattispecie è già regolamentata dall'art.2 del predetto DM e quindi si tratterebbe di una duplicazione , e sia perché non è richiesta la qualifica

di Guardia Particolare Giurata per il personale che effettua la prestazione della lettera f), qualifica al contrario necessaria per l'effettuazione dello screening .

Pertanto il controllo indicato nel predetto punto non può che essere un'attività di facilitazione delle procedure d'imbarco del passeggero con specifico riferimento alla limitazione del bagaglio a mano in termini di peso e dimensioni.

4. DOMANDE

Domande sull'argomento della presente nota informativa potranno essere inviate all'indirizzo e-mail: security@enac.gov.it

5.VALIDITÀ

Questa Nota Informativa rimane in vigore fino a diverso avviso.

Firmato

Il Direttore Regolazione Security

Patrizia Terlizzi